



SENT. 78/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Rita **LORETO** PresidenteIda **CONTINO** ConsigliereNicola **RUGGIERO** Consigliere-relatoreGiuseppina **MIGNEMI** ConsigliereCarola **CORRADO** Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

-nel giudizio sul ricorso per revocazione iscritto al **n. 61690** del

Registro di Segreteria, promosso da:

1) Soc. Sol et Salus spa (C.F.: 00432390409), con sede legale in

Rimini (RN), via San Salvador 204, cap 47922, fraz. Torre Pedrera,

in persona del Presidente e rappresentante legale pro-tempore,

dott. Matteo Vaccari;

2) VASINI Mariafrancesca, nata a Rimini (RN) il 22 luglio 1967

(C.F.: VSNMFR67L62H294B);

3) VASINI Andrea, nato a Cesena (FC) il 6 gennaio 1975 (C.F.:

VSNNDR75A06C573W);

4) VASINI Giuliano, nato a Cesena (FC) l'8 settembre 1976 (C.F.:

	VSNGLN76P08C573P); tutti e tre in qualità di eredi del dott. VASINI	
	Marco, nato a Rimini (RN) il 24 ottobre 1939 ed ivi deceduto il 15	
	dicembre 2020 (C.F.: VSNMRC39R24H294F);	
	5) BALLI Pier Paolo , nato a Modena (MO) il 29 giugno 1948 (C.F.:	
	BLLPPL48H29F257D);	
	6) VACCARI Matteo (in proprio) , nato a Castelnuovo ne' Monti	
	(RE) il 2 agosto 1968 (C.F.: VCCMTT68M02C219H);	
	tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Luisa Torchia (pec:	
	luisatorchia@ordineavvocatiroma.org), Giuseppe Fontana (pec:	
	giuseppfontana@ordinaavvocatiroma.org), Antonino Morello (pec:	
	studiolegale@pec.studiolegalerm.com), Roberto Pinza (pec:	
	roberto.pinza@ordineavvocatiforlicesena.eu) e Gabriele Sabato	
	(pec: gabrielesabato@ordineavvocatiroma.org), con domicilio	
	eletto in Roma, presso lo Studio legale Luisa Torchia, al viale Bruno	
	Buozzi n. 47 (indirizzo di pec:	
	luisatorchia@ordineavvocatiroma.org), giusta procura in calce al	
	ricorso per revocazione depositato il 31 luglio 2024 e, per quanto	
	riguarda la società Sol et Salus spa, anche dall'Avv. Gian Paolo	
	Colosimo (pec.: gianpaolo.colosimo@ordineavvocatirimini.it), il	
	quale si è unito, disgiuntamente con loro, ai difensori già costituiti	
	in atti, in virtù di procura speciale rilasciata in calce all'atto di	
	costituzione di nuovo difensore pervenuto il 4 dicembre 2024-	
	ricorrenti;	
	contro	
	1) Procuratore generale pro-tempore presso la Corte dei	
	2	

	conti -	resistente;
	2) Procuratore regionale <i>pro-tempore</i> presso la Corte dei	
	conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-	
	Romagna - resistente;	
	per la revocazione	
	ai sensi dell'art.202, comma 1, lett. c); nonché dell'art. 202,	
	comma 1, lett. g), c.g.c., in relazione al disposto di cui all'art.	
	652, comma 1, c.p.p.;	
	-della sentenza della Corte dei conti, Sezione seconda	
	giurisdizionale centrale d'appello, n. 230/2021, depositata il 7 luglio	
	2021;	
	VISTI il ricorso per revocazione e tutti i documenti di causa;	
	UDITI , nella pubblica udienza del 23 gennaio 2025, celebrata con	
	l'assistenza del Segretario, dott.ssa Eliana Giorgiantoni: il	
	Magistrato relatore, Cons. Nicola Ruggiero, gli Avv.ti Gianpiero	
	Colosimo, Luisa Torchia, Antonino Morello, Gabriele Sabato e	
	Giuseppe Fontana per le parti ricorrenti, nonché il rappresentante	
	del Pubblico Ministero, in persona del Vice Procuratore generale	
	Antongiulio Martina;	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con la gravata sentenza n. 230/2021, depositata il 7 luglio 2021,	
	questa Sezione giurisdizionale centrale d'appello, dopo aver riunito	
	i gravami separatamente proposti avverso la sentenza 138/2019	
	della Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, in	
	3	

	parziale accoglimento degli stessi, ha condannato i soggetti	
	sottoindicati al risarcimento, in favore della predetta Regione e in	
	solido tra di loro, del danno complessivo di euro 13.641.177,55	
	(oltre oneri accessori, da calcolare nei termini puntualmente indicati	
	in sentenza):	
	-sigg.ri VASINI Marco e per esso, quali eredi, VASINI	
	Mariafrancesca, VASINI Giuliano e VASINI Andrea -	
	quest'ultimo nei limiti dell'inventario - in ragione di 1/3 ciascuno,	
	nonché la società SOL ET SALUS S.p.A., BALLI Pier Paolo e	
	VACCARI Matteo , quest'ultimo fino a concorrenza di euro	
	7.904.147,87.	
	Ha, altresì, condannato gli appellanti, sempre con vincolo di	
	solidarietà, alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro	
	736,00.	
	Nello specifico, la Sezione ha ritenuto che la soc. SOL et SALUS	
	spa , Ospedale privato accreditato (OPA), avesse ottenuto,	
	attraverso comportamenti fraudolenti dei propri vertici	
	amministrativi (Vasini Marco, amministratore delegato dal 1.1.2007	
	e Presidente del consiglio di amministrazione in carica dal	
	18.6.2008; Vaccari Matteo, amministratore delegato dal 7.8.2008)	
	e sanitari (Balli Pier Paolo, Direttore sanitario a partire dal 2005),	
	l'indebita maggiore remunerazione, nel periodo dal 2007 al 2010,	
	di prestazioni di assistenza ospedaliera riabilitativa, remunerate	
	quali prestazioni di riabilitazione "intensiva" (cod. 56), che	
	avrebbero dovuto, invece, essere erogate e remunerate, secondo i	
	4	

	casi, quali prestazioni in forma ambulatoriale ovvero, tutt'al più,	
	ricorrendone i presupposti, quali prestazioni di assistenza	
	ospedaliera riabilitativa di carattere estensivo (cod. 60).	
	L'importo oggetto di condanna ha rappresentato il corrispettivo	
	complessivamente versato alla società "accreditata" e non dovuto,	
	per effetto della contestata "inappropriatezza" dei percorsi	
	terapeutici rimborsati dall'Amministrazione regionale.	
	A tale conclusione la Sezione è pervenuta, tra l'altro, ritenendo	
	privo di pregio il richiamo, per contro operato dagli appellanti, alla	
	sentenza n. 2/2020 della Sezione III d'appello di questa Corte, la	
	quale aveva assolto gli appellanti in relazione a un diverso periodo	
	della vicenda qui in esame (anni 2011-2012), sul presupposto	
	dell'inidoneità del corredo documentale a sostegno della domanda	
	risarcitoria <i>"a suffragare le argomentazioni di cui alla sentenza</i>	
	<i>impugnata in punto di sussistenza del danno"</i> .	
	Ciò in quanto <i>"La (parziale) diversità della causa petendi impedisce</i>	
	<i>la sovrapposizione tra le due controversie, e l'asimmetria tra i</i>	
	<i>rispettivi assetti probatori rende del tutto inconferente ogni rinvio</i>	
	<i>al contenuto assolutorio della detta pronuncia"</i> (così testualmente	
	pag. 65 della decisione gravata).	
	Avverso la sentenza n. 230/2021 di questa Sezione gli odierni	
	ricorrenti hanno proposto, in data 29.11.2021, un primo ricorso per	
	revocazione, deducendo a fondamento dell'impugnazione:	
	<u>a) i motivi di cui all'art. 202, primo comma, lett. g), c.g.c.,</u>	
	per asserita contrarietà della sentenza impugnata alla (già	

	richiamata) sentenza della Sezione terza centrale d'appello n.	
	2/2020, statuente l'annullamento della condanna di I grado per	
	euro 6.178.375,86 (sentenza n. 22/2018 della Sezione	
	giurisdizionale per l'Emilia-Romagna);	
	<u>b) i motivi di cui all'art. 202, primo comma, lett. f), c.g.c.,</u> per	
	asserito fraintendimento da parte del giudice dell'appello del	
	contenuto della nota della Direzione Generale del Welfare della	
	Regione del 26/4/2017, e <u>di cui all'art. 202, primo comma, lett.</u>	
	<u>e).</u> per supposto errore di calcolo del danno.	
	La suddetta impugnazione per revocazione è stata dichiarata	
	inammissibile con sentenza di questa Sezione d'appello n.	
	508/2022, depositata in data 11 novembre 2022.	
	2. Con atto depositato il 31 luglio 2024 e notificato, assieme al	
	decreto di fissazione d'udienza, in data 5 settembre 2024, la Soc.	
	Sol et Salus spa , in persona del Presidente e rappresentante legale	
	pro-tempore dott. Matteo Vaccari, i sigg.ri VASINI	
	Mariafrancesca, VASINI Andrea e VASINI Giuliano (quali eredi	
	del dott. VASINI Marco, deceduto il 15 dicembre 2020), e i sigg.ri	
	BALLI Pier Paolo e VACCARI Matteo (quest'ultimo in proprio),	
	tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Luisa Torchia, Giuseppe	
	Fontana, Antonino Morello, Roberto Pinza e Gabriele Sabato e, per	
	quanto riguarda la società Sol et Salus spa, anche dall'Avv. Gian	
	Paolo Colosimo, hanno proposto un ulteriore ricorso per revocazione	
	nei confronti della sentenza n. 230/2021.	
	Con tale, ultimo atto, i ricorrenti, dopo la sintesi dei motivi di ricorso	
	6	

e il richiamo di ampi stralci delle precedenti decisioni adottate in sede erariale, nonché di quella da ultimo intervenuta in sede penale nei confronti della società Sol et Salus (richiamo effettuato al dichiarato fine di far risaltare l'asserita identità, oggettiva e soggettiva, di ogni singolo profilo della *res iudicanda*, erariale e penale), hanno formulato i seguenti motivi di doglianza:

1. Revocazione della sentenza n. 230/2021, ai sensi dell'art. 202, comma 1, lett. g), c.g.c., in relazione al disposto di cui all'art. 652, comma 1, c.p.p., per contrarietà alla sentenza della Corte di Appello di Bologna, IV sezione penale, n. 394/2024 R. Sent., avente autorità di cosa giudicata.

Con tale motivo i ricorrenti hanno chiesto la revocazione della sentenza n. 230/2021 ai sensi dell'art. 202, comma 1, lett. g), c.g.c., lamentando il contrasto della stessa con il giudicato recato dalla decisione penale n. 394/2024 dalla Corte d'Appello di Bologna. Nello specifico, quest'ultima decisione ha respinto, confermando la sentenza gravata, l'appello proposto dal P.M. penale avverso la sentenza n. 1394/2022, con cui il Tribunale di Rimini aveva assolto la società Sol et Salus spa dall'illecito amministrativo alla stessa ascritto ex d.lgs n. 231/01, per insussistenza del reato presupposto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, contestato ai vertici/persone fisiche della stessa (Vasini Marco, Vaccari Matteo e Balli Pier Paolo).

A tal riguardo, i ricorrenti hanno sostenuto che il presupposto fattuale sul quale poggia l'assoluzione penale (ovverosia, la

	correttezza dei flussi informativi necessari ai fini dell'erogazione del	
	corrispettivo tariffato), riverbererebbe pienamente i suoi effetti in	
	ordine alla revocanda sentenza erariale, postulando l'addebitato	
	illecito contabile necessariamente una condotta idonea, in concreto,	
	a trarre in inganno il contraente pubblico e a dar vita a un danno	
	patito dall'erario.	
	Più in particolare, secondo quanto esposto nel ricorso, la sentenza	
	della Corte d'appello penale, irrevocabile dal 8 giugno 2024 (e	
	costituente a ogni effetto provvedimento di matrice e giurisdizione	
	penale), avrebbe stabilito e/o accertato, all'esito della compiuta	
	istruttoria dibattimentale ivi espletata:	
	-l'assenza di inganni e alterazione della realtà, da parte di Sol et	
	Salus S.p.A. e degli altri ricorrenti, per la correttezza (formale e	
	sostanziale) delle informazioni fornite dalla clinica ricorrente alle	
	controparti ASL e Regione, tanto più che l'amministrazione	
	pubblica, in forza delle fatture emesse dalla società ricorrente, delle	
	schede di dimissione ospedaliera e della documentazione di	
	supporto sistematicamente allegate alla richiesta di rimborso,	
	avrebbe potuto pacificamente contestarne la fondatezza qualora	
	non avesse ritenuto adeguato il regime riabilitativo scelto dalla	
	struttura privata accreditata;	
	-l'effettiva esecuzione di ogni prestazione fatturata dalla struttura	
	all'amministrazione, e la realtà fattuale dei connessi ricoveri, del	
	pari effettivamente prestati (oltre che la loro conformità a legge);	
	-la sistematica apposizione, da parte di Sol et Salus, nelle schede	
	8	

	di dimissione ospedaliera della sigla "V57.1" in diagnosi principale,	
	con conseguente univoca indicazione all'amministrazione	
	dell'effettuazione di riabilitazione estensiva, circostanza, questa,	
	che smentirebbe l'accertamento erariale in fatto, con riferimento	
	all'effettuazione, da parte della struttura, di ricoveri intensivi;	
	-l'indicazione, da parte del cod. 56 e del cod. 60, non già dell'attività	
	concretamente svolta sul paziente (riabilitazione intensiva la prima,	
	estensiva la seconda), come stabilito dalla revocanda sentenza,	
	bensì del codice di reparto da cui il paziente è dimesso;	
	-l'impossibilità di detti codici, già in astratto, a rappresentare quelli	
	per cui la struttura ha ottenuto autorizzazioni e accreditamento,	
	indicando, per contro, il codice di diagnosi (principale e secondaria)	
	l'attività svolta, e dunque il tipo di riabilitazione praticata nel caso	
	concreto;	
	-la sussistenza, nell'ipotesi dell'indicazione in diagnosi principale del	
	Cod V 57.1 (come nel caso di specie), di una ipotesi di riabilitazione	
	praticata estensiva, con conseguente correttezza delle richieste di	
	rimborso inoltrate dalla società oggi ricorrente, non fondate <i>"su una</i>	
	<i>falsa o fraudolenta rappresentazione della realtà"</i> , bensì	
	sull'appropriatezza del <i>setting</i> di ricovero;	
	-la sussistenza di un significativo margine di opinabilità proprio di	
	ogni attività trattamentale ad alta valenza tecnica e l'influenza, sulla	
	scelta, altamente discrezionale, di fattori esterni, non direttamente	
	collegabili alla mera patologia e alla prestazione da eseguire, ma	
	anche ad altri fattori sociologici, familiari, economici (fattori che	
	9	

	sarebbero stati del tutto ignorati dal consulente tecnico dell'accusa,	
	alle cui valutazioni avrebbe cospicuamente attinto la sentenza	
	erariale revocanda).	
	Quanto sopra esposto ad avviso dei ricorrenti farebbe emergere un	
	evidente conflitto di giudicati tra la sentenza erariale n. 230/2021 e	
	quella penale n. 394/2024, attesa l'intervenuta valutazione degli	
	identici presupposti e della medesima forma di condotta decettiva	
	in termini diametralmente opposti, con l'accertamento del fatto	
	illecito in sede contabile e l'assoluzione, per insussistenza dello	
	stesso, in ambito penale.	
	Sul punto, i ricorrenti hanno rimarcato che, pur nel sicuro profilarsi	
	di una obiettiva sovrapposizione – in relazione al medesimo illecito	
	ascrivibile – del doppio "binario" processuale erariale e penale e pur	
	nell'autonomia e diversità delle funzioni dei due giudizi, qualora il	
	danno perseguito nelle due sedi riguardi i medesimi soggetti (dal	
	lato attivo e dal lato passivo) e si assuma che lo stesso danno derivi	
	dai medesimi fatti materiali, potrebbe aversi una sola pronuncia	
	giurisdizionale al riguardo, in forza del fondamentale principio del	
	<i>ne bis in idem</i> .	
	Nel contempo, essi hanno indicato nell'art. 652, comma 1, c.p.p.,	
	la disposizione per accertare il sistema vigente dei rapporti tra il	
	giudizio contabile e il giudizio penale contemporaneamente attivati	
	in relazione alla medesima controversia, rimarcando che la stessa	
	disposizione potrebbe trovare ingresso nel processo contabile,	
	purché nel pieno rispetto del principio di cui all'art. 2697 c.c. e dei	
	10	

limiti e presupposti ivi indicati, nell'interpretazione fornita dalla
giurisprudenza all'uopo richiamata.

A tal riguardo, i ricorrenti, alle pagg. 22 e ss del gravame, hanno diffusamente argomentato in ordine alla sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti di operatività dell'art. 652 c.p.p., con particolare riferimento ai profili sotto riportati:

a) identità assoluta dei soggetti coinvolti e partecipazione,
al giudizio penale, degli enti pubblici interessati.

Sul punto, i ricorrenti hanno in primo luogo sottolineato l'operatività dell'art. 652 c.p.p. con riguardo alla sentenza resa nel giudizio disciplinato dal d.lgs. n. 231 del 2001, sia in considerazione della matrice eminentemente penalistica di tale modello sanzionatorio, sia in forza dello specifico disposto di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 231/2001 (sull'applicabilità all'ente delle disposizioni processuali relative all'imputato, se compatibili).

Hanno, dunque, rimarcato che le parti del giudizio definito da sentenza assolutoria sarebbero state correttamente qualificate nella società Sol et Salus S.p.A., quanto all'ente imputato, e negli enti pubblici Regione Emilia-Romagna e S.S.N. - A.U.S.L. Romagna, quali persone offese, come risulterebbe dalla richiesta di rinvio a giudizio all'uopo richiamata.

I medesimi Enti si sarebbero effettivamente costituiti parti civili per la restituzione e il risarcimento dei danni asseritamente patiti per i fatti di causa, e ciò sia con riguardo agli imputati persone fisiche sia nei confronti della società Sol et Salus S.p.A., quale persona

	giuridica nel relativo procedimento, culminato infine con pronuncia	
	pienamente assolutoria, previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001.	
	La costituzione di parte civile, con relativa richiesta risarcitoria,	
	sarebbe, inoltre, intervenuta all'udienza del 3 aprile 2018, in epoca	
	antecedente a quella in cui la Procura erariale ha mosso ai ricorrenti	
	le proprie contestazioni per gli anni 2007/2010 (invito notificato il	
	data 15 giugno 2018);	
	<u>b) identità assoluta di ogni elemento costitutivo del</u>	
	<u>medesimo illecito, oggetto di condanna erariale e di</u>	
	<u>assoluzione penale.</u>	
	Tra le fattispecie oggetto di giudizio penale ed erariale, di cui alla	
	presente controversia, risulterebbe pacificamente percepibile	
	l'identità di condotta, di modalità esecutive e di evento degli illeciti	
	contestati nell'ambito dei due giudizi, oltre che di "vittima".	
	E invero il raffronto tra l'atto introduttivo del giudizio erariale e	
	quello di esercizio dell'azione penale promosso nei confronti della	
	società Sol et Salus S.p.A., farebbe emergere:	
	-la reiterazione – per migliaia di episodi – dell'identica condotta di	
	natura decettiva, sostanziatasi in asserite violazioni della disciplina	
	afferente ai ricoveri riabilitativi, che sarebbero stati illecitamente	
	erogati in regime "intensivo", sì da lucrare la differenza tra le tariffe	
	previste per tale voce e quelle, relative ai pazienti provenienti da	
	altre regioni, stabilite per i trattamenti riabilitativi in regime	
	"ambulatoriale";	
	-l'identità del <i>modus procedendi</i> e delle persone offese,	

	proponendosi asseritamente tali condotte l'induzione in errore degli	
	organi amministrativi della Regione Emilia-Romagna e del Servizio	
	Sanitario Nazionale, in merito alla necessità del ricovero dei pazienti	
	in regime intensivo e sulla natura delle prestazioni terapeutiche	
	prestate ai pazienti stessi, in tesi di accusa assoggettabili al mero	
	regime ambulatoriale, al fine di conseguire l'ingiusto profitto	
	costituito dall'ammontare delle somme di denaro ricevute dal S.S.N.	
	a titolo di rimborso per le prestazioni di ricovero, remunerate	
	secondo le tariffe previste per il regime intensivo, anziché secondo	
	le tariffe, di minor ammontare, previste per il regime ambulatoriale.	
	Ciò a maggior ragione alla luce della necessità, scaturente dalla	
	giurisprudenza all'uopo richiamata, di optare per la qualificazione	
	del " <i>medesimo fatto</i> " nei termini non già di " <i>idem legale</i> ", bensì di	
	" <i>idem factum</i> ", avuto riguardo, cioè, al fatto storico, alla	
	dimensione squisitamente naturalistica della fattispecie concreta,	
	da determinarsi con riguardo al contesto materiale di riferimento e	
	senza che neppure occorra prendere in considerazione la	
	qualificazione giuridica datane dall'ordinamento.	
	In definitiva, nella fattispecie all'esame, stante la coincidenza della	
	triade condotta-nesso causale-vittima (<i>alias</i> , la costante	
	medesimezza degli enti pubblici in tesi ingannati e, dunque,	
	danneggiati), sussisterebbe indiscutibilmente il giudizio sul	
	medesimo fatto, quale presupposto del <i>bis in idem</i> .	
	Ricorrerebbero allora tutti i presupposti, fattuali e normativi, per	
	l'applicazione della causa di revocazione prevista dall'art. 202,	

	comma 1, lett. g), c.g.c., implicando l'art. 652 c.p.p. un divieto di	
	<i>bis in idem</i> e risultando la sentenza revocanda in contrasto con il	
	giudicato penale, stante l'identità oggettiva e soggettiva di ciascun	
	elemento dell'illecito ascritto e dunque l'ontologica e strutturale	
	concordanza tra gli elementi costitutivi delle fattispecie oggetto di	
	cognizione nei due giudizi.	
	La già menzionata sentenza, inoltre, non avrebbe in alcun modo	
	pronunziato sulla relativa eccezione.	
	I ricorrenti hanno, dunque, ribadito che la costituzione di parte civile	
	in sede penale, da parte di Regione e AUSL, sarebbe avvenuta in	
	data anteriore a quella di notifica dell'invito a dedurre da parte della	
	Procura erariale, nonché richiamato l'orientamento	
	giurisprudenziale per cui, nell'ipotesi in cui sulla medesima	
	questione si siano formati due giudicati contrastanti, in ossequio al	
	criterio temporale, deve essere accordata prevalenza al secondo	
	giudicato.	
	In ogni caso, in via subordinata, i ricorrenti hanno chiesto di	
	sollevare la questione di costituzionalità dell'art. 202, comma 1,	
	lett. g) c.g.c., <i>"nella parte in cui non prevede che le sentenze</i>	
	<i>pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere</i>	
	<i>impugnate con revocazione quando la sentenza, nel caso previsto</i>	
	<i>dall'art. 652, comma 1 c.p.p., è contraria alla sentenza penale</i>	
	<i>successiva avente tra le parti autorità di cosa giudicata che accerti</i>	
	<i>che il fatto non sussiste, sempre che il danneggiato si sia costituito</i>	
	<i>o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il</i>	
	14	

	<i>danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a</i>	
	<i>norma dell'articolo 75, comma 2 c.p.p."</i> (così testualmente, pag. 27	
	del gravame).	
	Nello specifico, l'adesione al testo letterale del disposto di cui all'art.	
	202, comma 1 lett. g) c.g.c. (che dà rilievo al solo giudicato	
	anteriore alla sentenza revocanda), comporterebbe la violazione del	
	principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, di	
	ragionevolezza e di certezza del diritto, nonché del "giusto	
	processo", ponendosi in collisione con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.	
	E invero, secondo le tesi difensive, lo scopo della disposizione	
	(individuato nell'eliminazione del pregiudizio arrecato, sia al	
	cittadino sia al sovraordinato principio della certezza del diritto, dal	
	maturarsi di un contrasto tra giudicati) sarebbe gravemente	
	frustrato laddove non contemplasse l'incidenza sulla revocanda	
	sentenza anche di una sentenza successiva, permanendo identità	
	oggettiva e soggettiva della regiudicanda.	
	Ciò a maggior ragione alla luce della natura sostanzialmente	
	risarcitoria della responsabilità erariale, che non consentirebbe di	
	mantenere viva l'ingiusta sottrazione patrimoniale a danno dei	
	ricorrenti e a beneficio di Regione e ASL, atteso che queste ultime	
	non avrebbero subito alcun danno, in forza di quanto stabilito dal	
	giudice penale (assenza di danno che costituirebbe il primo	
	presupposto per l'accoglimento del presente ricorso per	
	revocazione).	
	Allo stesso modo, alla luce dello scopo perseguito, risulterebbe privo	

	di valida ragione giustificativa il trattamento differenziato,	
	vanificandosi allo stesso tempo il buon andamento dei pubblici uffici	
	(in specie giudiziari) e l'obbligo imposto all'amministrazione di	
	assicurare ai consociati un "giusto processo".	
	Infine, la norma risulterebbe ingiustamente incompleta, nella	
	misura in cui mancherebbe un coordinamento con la disposizione	
	processual-penalistica di cui all'art. 652, comma 1, c.p.p., in tema	
	di proiezione extra-penale del giudicato penale assolutorio, in	
	violazione del diritto fondamentale dei ricorrenti a una tutela	
	giurisdizionale effettiva, contemplato tanto dagli artt. 24 e 111	
	Cost., quanto, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.,	
	dall'art. 47 CDFUE e dagli artt. 6 e 13 CEDU.	
	Più in generale, si tratterebbe di una questione di legittimità	
	presentante una evidente analogia con quella già decisa dalla Corte	
	costituzionale con la sentenza 4 aprile 2011, n. 113, la quale ha	
	dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 c.p.p. - in	
	riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione e agli artt.	
	6 e 46 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e	
	delle libertà fondamentali - nella parte in cui non consente la	
	revisione del giudicato penale in caso di contrasto con una	
	sopravvenuta sentenza della Corte EDU.	
	Hanno infine rimarcato che l'accertamento, in sede penale,	
	dell'assoluta insussistenza in capo ai ricorrenti dell'elemento	
	soggettivo, sotto forma di dolo, costituirebbe presupposto per la	
	revocazione della sentenza, sotto un ulteriore profilo.	

In particolare, avendo il giudice erariale, all'interno della sentenza qui impugnata, ritenuto non applicabile l'istituto della prescrizione ai fatti di causa, proprio in forza dell'accertamento del dolo, il venir meno dell'elemento doloso dalla ricostruzione della vicenda *de qua*, farebbe riemergere il potere-dovere del giudice erariale di pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione formulata con gli atti difensivi dei ricorrenti, fin dal primo grado, nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 230/2021.

I ricorrenti hanno, dunque, chiesto a questa Corte, tenuto conto del richiamato accertamento in sede penale, di dichiarare comunque improcedibile l'azione erariale attivata con invito a dedurre del 15 giugno 2018 e successivo atto di citazione depositato del 29 ottobre 2018 e, per l'effetto, di revocare la sentenza qui impugnata, sancendo che nulla è dovuto all'erario dai ricorrenti, per i fatti oggetto del presente giudizio.

2. Revocazione della sentenza n. 230/2021 ai sensi dell'art. 202, comma 1, lett. c), c.g.c., per falsità di prova, accertata dopo la sentenza erariale, riguardo l'elemento soggettivo doloso ascritto ai ricorrenti.

Con tale motivo, i ricorrenti hanno sostenuto che la sentenza impugnata andrebbe revocata anche ai sensi dell'art. 202, comma 1, lett. c), c.g.c., ovvero per falsità della prova, accertata dopo la sentenza erariale, in ordine all'elemento soggettivo doloso loro ascritto.

Sul punto, hanno rimarcato che, in base alla predetta sentenza, la

	prova della condotta dolosa degli incolpati sarebbe consistita nella	
	fatturazione delle prestazioni contestate, previo utilizzo del codice	
	56, che avrebbe causato l'illecita riscossione di una tariffa superiore	
	a quella del codice 60, quale giusto compenso per le prestazioni	
	effettuate.	
	La condotta dolosa, alla base della statuita responsabilità, sarebbe,	
	dunque, dovuta alle <i>"modalità truffaldine"</i> tenute dai ricorrenti e	
	consistenti nell'indicare false informazioni sul codice 56 anziché sul	
	codice 60, al fine di percepire dolosamente le maggiori somme per	
	prestazioni che, al più, <i>"sarebbero state riconducibili alle terapie</i>	
	<i>estensive"</i> .	
	Per contro, il giudicato penale sarebbe pervenuto, sulla base di una	
	lunga e approfondita istruttoria, a conclusioni radicalmente	
	opposte.	
	A sostegno della fondatezza della propria posizione, i ricorrenti	
	hanno richiamato, alle pagg. 32 e ss del gravame, interi ampi	
	passaggi testuali della sentenza della Corte d'appello di Bologna, da	
	cui emergerebbe:	
	-la falsità della circostanza per cui Sol et Salus spa avrebbe dovuto	
	indicare nelle comunicazioni all'Azienda USL il codice 60 per	
	riscuotere i compensi spettanti a tale titolo;	
	-l'assenza, nella condotta dei ricorrenti, della callida e lucida volontà	
	di approntare un sistema di appropriazione indebita di risorse	
	pubbliche, basato su formalità truffaldine;	
	-la circostanza che Sol et Salus avrebbe sempre fornito alle autorità	
	18	

	sanitarie informazioni veritiere ed utili;	
	-il fatto che i codici 56 e 60 non indicherebbero l'attività svolta sul	
	paziente, ma il reparto ospedaliero, di struttura più complessa il	
	primo, meno complessa il secondo;	
	-la falsità della circostanza per cui il sistema informatico, che	
	attribuiva automaticamente la tariffa corrispondente alla MDC23-	
	cod. 56, avrebbe dovuto essere corretto dalla Società, indicando	
	tale codice la dimissione di un paziente da una struttura accreditata	
	con tale codice, che le avrebbe consentito di erogare sia prestazioni	
	intensive che estensive, queste ultime erogabili anche da minori	
	strutture accreditate con il codice 60;	
	-l'assenza di manipolazioni del sistema da parte della società Sol et	
	Salus, con l'indicazione al momento della dimissione del codice	
	MDC23-cod. 56;	
	-la non necessità di correzioni dello stesso sistema, al fine di ridurre	
	i compensi delle prestazioni a quelli minori e spettanti a strutture	
	accreditate con il codice 60.	
	Nello specifico, il giudicato penale avrebbe fatto risaltare la falsità	
	delle tre prove fornite dalla sentenza erariale, per contestare la	
	difesa di Sol et Salus spa e affermare la condotta dolosa dei	
	ricorrenti, ovvero:	
	a) l'accettazione, da parte del sistema informatico, della correzione	
	del codice 56 per ottenere la giusta fatturazione al codice 60, come	
	confermato, secondo il giudice contabile, dalle fatture n. 14/2007 e	
	n. 70/2008 (rappresentanti, invece, per quello penale, evidenti	

	assoluzione dei ricorrenti in relazione alla presente vicenda, per	
	difetto dell'elemento soggettivo.	
	In conclusione, i ricorrenti hanno chiesto di accogliere l'odierno	
	ricorso per revocazione e, in riforma della sentenza impugnata, di	
	accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'erario dai ricorrenti,	
	previa adozione, ove occorrer possa, di un'ordinanza di rimessione	
	della questione di legittimità costituzionale dell'art. 202, comma 1,	
	lett. g), c.g.c., nei termini e per le ragioni sopra riportati.	
	3. Con atto di costituzione di nuovo difensore pervenuto il 4	
	dicembre 2024, l'Avv. Gian Paolo Colosimo si è unito,	
	disgiuntamente con loro, ai difensori già costituiti in atti per la	
	società Sol et Salus spa.	
	4. Con atto pervenuto il 2 gennaio 2025, la Procura generale ha	
	rassegnato le proprie, articolate conclusioni, eccependo	
	l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del presente ricorso	
	per revocazione.	
	Nello specifico, l'Organo requirente ha affermato di non volersi	
	soffermare sul fatto che la copia, versata agli atti del giudizio, della	
	sentenza della Corte d'appello penale di Bologna n. 394/2024	
	(posta a fondamento di entrambi i motivi di ricorso) non recherebbe	
	alcuna annotazione nel senso del suo passaggio in giudicato e che i	
	ricorrenti non avrebbero prodotto alcuna certificazione della	
	cancelleria di attestazione dell'irrevocabilità.	
	Ciò per la ravvisata sussistenza di altre e assorbenti ragioni,	
	asseritamente idonee a escludere ogni rilievo alla suddetta	
	21	

		pronuncia, ai fini revocatori pretesi dai ricorrenti.	
		E invero, la menzionata sentenza penale avrebbe a oggetto fatti	
		diversi, ovvero le maggiorazioni indebitamente percepite in	
		relazione alle prestazioni effettuate negli anni 2011 e 2012, rispetto	
		a quelli oggetto della sentenza revocanda, la quale riguarderebbe	
		le maggiorazioni indebitamente percepite dalla Sol et Salus S.p.A.,	
		in relazione alle prestazioni riabilitative effettuate negli anni 2007,	
		2008, 2009 e 2010.	
		Parimenti riferita alle prestazioni riabilitative relative agli anni 2011	
		e 2012, oggetto della pronuncia penale n. 394/2024 che ha escluso	
		la responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 dell'Ospedale Privato	
		Accreditato Sol et Salus spa, sarebbe la sentenza n. 2/2020 della	
		Sezione terza d'appello.	
		Quest'ultima ha, in particolare, riformato la decisione n. 22/2018,	
		con cui la Sezione emiliana aveva condannato gli odierni ricorrenti	
		al pagamento della somma complessiva di euro 6.178.375,86	
		(corrispondente alla somma degli importi di euro 3.325.718,03 ed	
		euro 2.850.657.86, indicati nel capo di imputazione relativo	
		all'addebito ex L. 231/2001, ascritto alla Sol et Salus S.p.A. con	
		riferimento, rispettivamente, al 2011 ed al 2012).	
		Non vi sarebbe allora alcun contrasto fra le pronunce del giudice	
		penale e del giudice contabile, con riferimento ai medesimi fatti.	
		L'odierno ricorso costituirebbe sostanzialmente la surrettizia	
		riproposizione del ricorso per revocazione già dichiarato	
		inammissibile da questa Sezione con la sentenza n. 508/2022.	

Esso, infatti, sarebbe parimenti fondato sulla "pretesa" di utilizzare argomenti tratti dall'assoluzione, intervenuta prima in sede contabile e ora in sede penale per i fatti relativi agli anni 2011 e 2012, al fine di mettere in discussione l'accertamento compiuto, sulla scorta di una esaustiva istruttoria, dalla sentenza di questa Corte n. 230/2021, con riferimento a fatti diversi.

E invero, quest'ultima si riferirebbe agli anni 2007-2010, come tali
esulanti dall'invocata pronuncia penale, stante l'intervenuta
declaratoria di estinzione, per prescrizione, dei reati relativi ai
suddetti anni.

A tal riguardo, il Requirente ha rimarcato che:

-la decisione qui impugnata ha dato atto del fatto che il G.U.P. del Tribunale di Rimini, con decreto del 11.09.2018, ha rinviato a giudizio gli odierni ricorrenti per i soli fatti successivi al 2010, mentre, con contestuale sentenza n. 392 del 11.9.2018, il medesimo giudice ha disposto il non luogo a procedere, per intervenuta prescrizione dei reati ascritti, limitatamente alle annualità 2007, 2008, 2009 e 2010 (qui in rilievo);

-la sentenza revocanda ha negato ogni rilievo alla precedente decisione n. 2/2020 della Sez. III d'appello, in quanto relativa a un diverso periodo della vicenda in esame (anni 2011-2012);

-la pronuncia n. 508/2022, nel dichiarare inammissibile la prima
revocazione avverso la sentenza qui impugnata, (revocazione)
fondata sul giudicato di cui alla sentenza n. 2/2020 della Sezione
III, ha evidenziato l'inammissibilità del motivo, trattandosi di

	(remunerazione delle prestazioni riabilitative relative agli anni 2011	
	e 2012 per la sentenza penale e remunerazione delle prestazioni	
	riabilitative relative agli anni 2007-2010 per quella contabile).	
	Mancherebbe, altresì, l'identità soggettiva, in quanto, in base alle	
	epigrafi e relativi dispositivi, le sentenze penali (di I grado e	
	d'appello) avrebbero a oggetto solo ed esclusivamente la	
	responsabilità amministrativa da reato ex D.Lgs. 231/2001 della Sol	
	et Salus S.p.A, mentre le posizioni degli imputati VASINI, BALLI e	
	VACCARI sarebbero state stralciate e giudicate separatamente.	
	La Procura generale ha inoltre rimarcato che l'invocato art. 652	
	c.p.p. non potrebbe trovare spazio rispetto alla sentenza n.	
	394/2024 della Corte d'appello di Bologna, trattandosi di decisione	
	pronunciata in un giudizio di accertamento della responsabilità	
	amministrativa da reato ex D.Lgs. 231/2001, nel quale non sarebbe	
	ammissibile la costituzione di parte civile, secondo la giurisprudenza	
	richiamata.	
	Ciò spiegherebbe perché la pronuncia "penale" d'appello invocata	
	dai ricorrenti (al pari della sentenza penale di prime cure) non	
	recherebbe menzione alcuna di costituzione di parte civile delle	
	Amministrazioni né recherebbe statuizioni civili o sulle spese	
	relative alla costituzione di parte civile.	
	Inoltre, in base al tenore letterale dell'art. 652 c.p.p., l'efficacia del	
	giudicato penale potrebbe spiegarsi solo in un giudizio contabile	
	ancora pendente (ipotesi asseritamente diversa da quella all'esame,	
	connotata dalla ricorrenza di sentenza non più soggetta alle	

	impugnazioni ordinarie).	
	In ogni caso, risulterebbe dirimente il dato per cui, nel nostro	
	ordinamento, nessuna norma attribuirebbe rilievo a un eventuale	
	contrasto tra il giudicato civile (amministrativo o contabile) e il	
	giudicato penale, con la conseguenza che i due giudicati	
	esplicherebbero la loro efficacia nell'ambito dei rispettivi	
	ordinamenti.	
	La possibilità di giudicati contrastanti verrebbe, dunque,	
	considerata e risolta dal sistema solo nell'ambito della medesima	
	giurisdizione.	
	La Procura generale ha poi sostenuto l'inammissibilità, per palese	
	irrilevanza, della questione di legittimità costituzionale prospettata	
	dai ricorrenti in ordine all'art. 202, comma 1, lett. g) c.g.c..	
	Ciò in quanto:	
	-non vi sarebbe alcun contrasto di giudicati, stante la dedotta,	
	palese diversità di oggetto delle due sentenze (contabile e penale);	
	-il giudicato penale di cui alla sentenza n. 394/2024, anche ove	
	intervenuto precedentemente (e non successivamente) alla	
	formazione di quello contabile, comunque, non avrebbe potuto	
	spiegare alcun effetto nel giudizio di responsabilità amministrativa	
	innanzi alla Corte dei conti, per la già eccepita impossibilità della	
	costituzione di parte civile nel giudizio inteso all'accertamento della	
	responsabilità amministrativa da reato ex D.Lgs. 231/2001 e,	
	pertanto, per il difetto dei requisiti di applicabilità del richiamato	
	art. 652 c.p.p.	
	26	

	La medesima questione di legittimità costituzionale risulterebbe,	
	inoltre, manifestamente infondata, atteso che ammettere la	
	revocabilità di una sentenza civile, amministrativa e contabile	
	passata in giudicato per sopravvenuto giudicato penale si	
	risolverebbe, secondo la Procura generale, in un ingiustificato	
	stravolgimento dei principi della <i>res iudicata</i> e della certezza dei	
	rapporti giuridici.	
	Allo stesso tempo, le differenze strutturali e funzionali del giudizio	
	penale rispetto al giudizio civile, amministrativo e contabile, non	
	consentirebbero di estendere alle sentenze pronunciate all’esito di	
	giudizi non penali, le conclusioni cui è pervenuta la sentenza della	
	Corte costituzionale n. 113/2011 (invocata per analogia dai	
	ricorrenti).	
	Del resto, nella prospettiva dell’Organo inquirente, avendo la Corte	
	costituzionale, con le sentenze n.123/2017 e n. 93/2018,	
	riconosciuto l’infondatezza della questione di legittimità	
	costituzionale degli artt. 395 e 396 c.p.c. (e 106 c.p.a.), nella parte	
	non prevedente, tra i motivi di revocazione di sentenza civile (o	
	amministrativa) passata in giudicato, l’ipotesi dell’adeguamento a	
	una sopravvenuta pronuncia della Corte EDU di segno contrario (cui	
	lo Stato è obbligato a conformarsi quanto meno ai sensi dell’art.	
	117, primo comma, Cost.), <i>a fortiori</i> dovrebbe escludersi	
	l’illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate per la	
	mancata previsione, tra i motivi di revocazione della sentenza	
	contabile irrevocabile, dell’ipotetico contrasto con un successivo	
	27	

	giudicato penale.	
	Ciò alla luce del principio di autonomia e indipendenza delle diverse	
	giurisdizioni, contabile e penale, anche quando investono un	
	medesimo fatto materiale.	
	Tale impostazione troverebbe conferma nella recente novella	
	legislativa recata dall'art. 391-quater c.p.c., la quale, nel prevedere	
	la revocazione delle decisioni del giudice civile per contrasto con la	
	Convenzione europea dei diritti dell'uomo, avrebbe circoscritto	
	l'esperimento dell'impugnazione entro limiti circoscritti, nell'esercizio	
	della discrezionalità in materia riconosciuta al Legislatore dalla	
	Corte costituzionale.	
	La Procura generale ha poi sostenuto l'infondatezza	
	dell'argomentazione difensiva per cui, avendo la sentenza penale	
	escluso la sussistenza di condotte dolose truffaldine dei ricorrenti,	
	riemergerebbe il potere-dovere del giudice erariale di pronunciarsi	
	sull'eccezione di prescrizione dell'azione, accogliendola.	
	A tal riguardo, ha ribadito la diversità dei fatti oggetto delle due	
	sentenze (penale e contabile), nonché sottolineato che, comunque,	
	la decisione impugnata in questa sede avrebbe ritenuto sussistente	
	l'occultamento doloso (con le relative conseguenze in termini di <i>dies</i>	
	<i>a quo</i> della prescrizione), indipendentemente dalla rilevanza penale	
	delle condotte ascrivibili agli appellanti.	
	Il Requirante si è, poi, soffermato sul secondo motivo di revocazione	
	ex art. 202, comma 1, lett. c), c.g.c. (falsità di prova, accertata	
	dopo la sentenza erariale, riguardo l'elemento soggettivo doloso	

ascritto ai ricorrenti), per farne risaltare l'inammissibilità e/o infondatezza.

A tal riguardo, ha sottolineato che l'invocata pronuncia penale non recherebbe, né nella motivazione né, tantomeno, nel dispositivo, alcuna pronuncia di falsità, per contro richiesta dalla giurisprudenza all'uopo richiamata.

La medesima sentenza, oltre a non recare l'accertamento di alcuna falsità, sarebbe inoltre stata adottata nell'ambito di un procedimento (quello diretto all'accertamento della responsabilità amministrativa da reato ex D.Lgs. 231/2001), non prevedente la possibilità di partecipazione, tramite costituzione di parte civile, delle Amministrazioni danneggiate.

La Procura generale ha, dunque, contestato la correttezza delle tesi difensive, per cui, alla luce del giudicato penale, sarebbero risultate palesemente false le prove fornite dalla sentenza revocanda per contestare la difesa di Sol et Salus, rimarcando, in particolare, che:

- nessuna prova sarebbe stata “dichiarata” falsa dal giudice penale;
- in disparte l'utilizzo assolutamente improprio del termine “prova” riferito non allo strumento dimostrativo della verità di fatti ma al “giudizio”, la sentenza penale non avrebbe affermato la falsità del fatto che “la tariffa prevista per le prestazioni di riabilitazione estensiva fosse quella del codice 60”;

-la questione esulerebbe, in ogni caso, dall'ambito decisorio del giudice penale, limitato all'accertamento della sussistenza o meno della responsabilità amministrativa da reato della Sol et Salus

	S.p.A.;	
	-l'assenza di comunanza del caso trattato con le degenze di ricovero	
	degli anni 2011 e 2012, riconosciuta dal giudice penale in ordine	
	alle fatture n. 14 del 2007 e n. 70 del 2008, confermerebbe	
	ulteriormente la diversità delle fattispecie oggetto, rispettivamente,	
	dell'invocato giudicato penale (relativo, appunto, alla	
	remunerazione delle prestazioni di riabilitazione eseguite negli anni	
	2011 e 2012) e della sentenza 230/2021 (concernente le maggiori	
	remunerazioni illecitamente conseguite dalla Sol et Salus con	
	riferimento alle prestazioni riabilitative eseguite negli anni dal 2007	
	al 2010);	
	-nella pronuncia penale invocata non sarebbe possibile rinvenire	
	alcuna dichiarazione nel senso della falsità delle informazioni rese	
	da una infermiera professionale circa la necessità, in presenza di	
	prestazioni di riabilitazione estensiva, di modifica della tariffa, da	
	parte dell'operatore;	
	-la sentenza penale sarebbe inequivoca nel senso della	
	corresponsione di un importo più elevato rispetto a quello che	
	sarebbe stato spettante, salvo poi ritenere l'insussistenza di una	
	condotta decettiva nel relativo meccanismo di liquidazione;	
	-anche alla luce del giudicato penale (e, dunque, con riferimento	
	agli anni 2011-2012), in presenza di prestazioni di riabilitazione	
	estensiva, l'operatore ben avrebbe potuto e dovuto applicare la	
	tariffa prevista per il codice 60, sebbene, secondo il giudice penale,	
	non aver provveduto in tal senso non costituisca ex se un artificio e	

	raggiro, integrante il reato di truffa;	
	-alla stessa stregua della sentenza penale invocata dai ricorrenti, le	
	prestazioni riabilitative relative agli anni 2011 e 2012 (le sole	
	oggetto della suddetta pronuncia penale) sarebbero state	
	indebitamente remunerate in misura superiore alla misura	
	spettante;	
	-la circostanza che, con riferimento alla remunerazione delle	
	prestazioni riabilitative relative agli anni 2011 e 2012, il giudice	
	penale abbia escluso che fossero stati posti in essere artifici e raggiri	
	e, pertanto, la commissione del reato di truffa, non varrebbe a	
	escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo doloso, avuto	
	riguardo alla responsabilità amministrativa ascritta agli odierni	
	ricorrenti (ovvero, nel caso degli eredi, al relativo dante causa), con	
	riferimento alle maggiori remunerazioni indebitamente conseguite	
	dalla Sol et Salus S.p.A. in relazione alle prestazioni riabilitative	
	eseguite negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010.	
	In conclusione, la Procura generale, nel rimarcare l'utilizzo	
	improprio dello strumento della revocazione, asseritamente piegato	
	all'introduzione di un ulteriore grado di giudizio, ha chiesto che	
	l'impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque,	
	rigettata, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del	
	procedimento nonché al pagamento di una somma equitativamente	
	determinata, ai sensi dell'art. 31, quarto comma, c.g.c.	
	5. Alla pubblica udienza del 23 gennaio 2025, l'Avv. Gianpaolo	
	Colosimo ha rimarcato l'intervenuto deposito della sentenza penale	

	munita dell'attestazione d'irrevocabilità, nonché l'identità dei fatti	
	considerati dal giudice penale e da quello contabile, (per condotta,	
	nesso causale, evento naturalistico e soggetti danneggiati),	
	sottolineando che il <i>tempus commissi delicti</i> riguarderebbe l'intero	
	periodo 2007/2012.	
	Ha, infine, sottolineato che i soggetti danneggiati si sono	
	ritualmente costituiti parti civili, o sono stati posti in condizioni di	
	farlo, come risulterebbe dalla documentazione depositata,	
	concludendo come in atti.	
	L'Avv. Luisa Torchia ha insistito sul profilo dell'identità dei fatti, alla	
	luce del concetto di "medesimo fatto", esplicitato dalla Corte	
	costituzionale.	
	Ha ribadito la richiesta di sollevare, se del caso, la questione di	
	costituzionalità dell'art. 202 comma 1 lett. g) del c.g.c., ritenendo	
	non ostativo a tal fine il richiamo operato dalla Procura generale a	
	due sentenze della Corte costituzionale, le quali, anzi,	
	conterrebbero indicazioni sull'esigenza per il Legislatore	
	d'intervenire nella materia.	
	L'Avv. Torchia ha, inoltre, sottolineato l'assenza, nel giudizio	
	contabile, di soggetti controinteressati, che facciano affidamento sul	
	giudicato (a differenza dei processi civili e amministrativi),	
	prospettando, infine, l'incostituzionalità anche dell'art. 178, comma	
	4, c.g.c.	
	Ha concluso come in atti.	
	L'Avv. Antonino Morello ha ribadito l'identità dei fatti, aggiungendo	

	che la sentenza revocanda, ai fini del rigetto dell'eccezione di	
	prescrizione, ha ravvisato l'occultamento doloso (incentrato su di	
	un comportamento omissivo, violativo degli obblighi di trasparenza,	
	correttezza e buona fede oggettiva), mentre la sentenza penale	
	avrebbe accertato la trasmissione all'Amministrazione di dati e	
	informazioni veritieri.	
	Ha, inoltre, contestato la pertinenza della giurisprudenza civile	
	richiamata dalla Procura generale in tema di falsità della prova,	
	sottolineando le modalità peculiari con cui il giudice penale	
	provvede all'accertamento della falsità dei fatti (rispetto al giudice	
	civile), nonché ribadito la partecipazione al processo penale delle	
	Amministrazioni danneggiate, come asseritamente confermato	
	dalle dichiarazioni di parte civile agli atti.	
	Ha, infine, contestato la correttezza dell'unica testimonianza,	
	valorizzata dalla sentenza revocanda, sulla possibilità di modifica	
	del codice, ribadendo l'assenza di condotta dolosa e truffaldina alla	
	stregua degli esiti della vicenda penale.	
	Ha concluso come in atti.	
	Gli Avv.ti Gabriele Sabato e Giuseppe Fontana si sono associati alle	
	argomentazioni difensive dei colleghi.	
	Il PM contabile, Cons. Antongiulio Martina, nel riportarsi alle	
	conclusioni rassegnate, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, per	
	tardività del deposito dell'attestazione dell'irrevocabilità della	
	sentenza penale ex art. 203, comma 2, c.g.c.	
	Ha escluso l'identità naturalistica dei fatti, poiché avvenuti a	

	distanza di tempo tra di loro, nonché ribadito che le due sentenze	
	penali non farebbero alcuna menzione delle costituzioni di parte	
	civile, proprio perché asseritamente non consentite.	
	In ogni caso, le sentenze penali avrebbero accertato, per il periodo	
	2007/2010, l'illegittimità dei ricoveri e dunque l'illegittimità del	
	profitto conseguito attraverso i rimborsi a carico del Servizio	
	sanitario.	
	Le medesime sentenze avrebbero rilevato la correttezza del	
	comportamento della società solo in due casi, relativi a due fatture	
	del 2008.	
	L'Organo requirente ha, infine, ribadito l'infondatezza della	
	prospettata questione di costituzionalità, concludendo come in atti.	
	In sede di replica, l'Avv. Morello ha evidenziato che il Procuratore	
	cita solo due fatture, irrilevanti ai fini del decidere, l'Avv. Torchia ha	
	sostenuto la tempestività del deposito dell'attestazione	
	dell'irrevocabilità (rispetto al termine assegnato per il deposito di	
	documenti), mentre l'Avv. Colosimo ha sostenuto che il giudice	
	penale avrebbe demolito alla radice l'impianto accusatorio.	
	Il P.M. contabile ha ribadito la diversità naturalistica dei fatti, in	
	quanto connotati da elementi temporali diversi, come confermato	
	anche dal giudice penale che, occupandosi di fatti relativi al periodo	
	2011/2012, non avrebbe preso in considerazione le due fatture del	
	2008.	
	Infine, l'Avv. Fontana ha eccepito che, in base all'invito a dedurre,	
	il giudizio riguarderebbe i fatti dell'intero periodo 2007/2012.	

	Il giudizio è passato, dunque, in decisione.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Il presente ricorso per revocazione si appalesa inammissibile, con riferimento a entrambi i motivi di gravame dispiegati, per le molteplici ragioni sotto esposte, riconducibili, in particolare, alla tardività (motivo n.1) e all’assenza dei presupposti richiesti dalle dedotte fattispecie revocatorie (motivi n. 1 e n. 2).	
	1.a) Nello specifico, in relazione al motivo n. 1 (contrasto di giudicati ex art. 202, comma 1, lett. g), c.g.c.), il presente ricorso risulta tardivo, così come eccepito dalla Procura generale.	
	Sul punto, giova osservare che l’art. 203 c.g.c. (nella versione, rilevante nel caso di specie, risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 89, comma 1, lett. b), d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114), prevede che:	
	<i>“1. La domanda di revocazione si propone con ricorso allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.</i>	
	<i>2. Il ricorso, oltre agli elementi di cui all'articolo 86, deve contenere la precisa indicazione dei motivi richiesti dalla legge per la sua ammissibilità e deve essere proposto mediante deposito nella segreteria del giudice competente, insieme con la copia della sentenza impugnata e con i documenti sui quali il ricorso si fonda.</i>	
	<i>3. Il deposito deve essere effettuato nei termini di cui all'articolo 178 (....)”</i>	
	A sua volta, l’art. 178 c.g.c. statuisce che:	

“Il termine per proporre l'appello, la revocazione, l'opposizione di terzo di cui all'articolo 200, comma 2, e il ricorso per cassazione è di sessanta giorni. È anche di sessanta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo di cui al primo periodo contro la sentenza delle sezioni di appello” (comma 1);

"I termini stabiliti al comma 1 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza (...)" (comma 2);

“*Indipendentemente dalla notificazione della sentenza(...), l'appello e la revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), devono essere proposti, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza*” (comma 4, come sostituito dall’art. 81, comma 1, lett. b), d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114 e, successivamente, così modificato dall’art. 6, comma 3, lett. a), D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2021, n. 76).

Il chiaro tenore letterale delle disposizioni sopra riportate, lette in combinato disposto tra di loro, fa emergere che la domanda di revocazione ex art.202, comma 1, lett. g), c.g.c., se dispiegata nei confronti di una sentenza non notificata (come quella all'esame), va proposta nel termine perentorio di un anno dalla pubblicazione della decisione revocanda.

Nondimeno, nella fattispecie qui in rilievo, il ricorso risulta essere stato proposto/depositato in data 31 luglio 2024 e, dunque, ben oltre il termine annuale, decorrente dal 7 luglio 2021 (data di pubblicazione della decisione revocanda).

	revocazione quando:	
	(.....)	
	g) la sentenza è contraria ad altra <u>precedente</u> avente tra le parti	
	autorità di cosa giudicata purché la stessa non abbia pronunciato	
	sulla relativa eccezione".	
	Del resto, costituisce dato assolutamente pacifico, nella	
	giurisprudenza tanto della Corte di cassazione quanto della Corte	
	dei conti, la configurazione della revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c.	
	(del tutto omologo all'art. 202, comma 1, lett. g), c.g.c.), quale	
	strumento utilizzabile unicamente allorquando il provvedimento	
	revocando sia in contrasto con un giudicato "precedente" (e non con	
	quello formatosi successivamente).	
	Nello specifico, è stato condivisibilmente osservato che "L'art. 395	
	c.p.c., comma 1, n. 5 (...) fa riferimento all'ipotesi che la sentenza	
	revocanda (...) sia contraria ad altra precedente (...), e non ad altra	
	successiva (come, invece, accaduto nella fattispecie in scrutinio)"	
	(così, testualmente Cass., n. 8114/2020).	
	E invero, <<...Il giudicato contrastante con la pronuncia di cui si	
	chiede la revocazione deve (...) preesistere alla sentenza revocanda	
	(...), trattandosi di un rimedio che l'ordinamento pone a presidio	
	della certezza del diritto, al fine di evitare il conflitto "reale" tra	
	provvedimenti aventi carattere decisorio tra le stesse parti e con il	
	medesimo contenuto>> (Corte conti, Sez. II App., n. 38/2024).	
	Con particolare riferimento alla postulata interferenza dei giudicati	
	di cui alla decisione del giudice penale e di quello contabile e in	

relazione all'ipotesi di un'assoluzione penale successiva alla condanna per danno erariale (con richiesta di applicazione dell'art. 652 c.p.p.), la giurisprudenza di questa Corte ha chiaramente affermato che *"...l'ipotesi di revocazione ex art. 202, comma 1, lettera g), c.g.c., così come quella di cui all'art. art. 395, comma 1, n. 5 c.p.c. (fattispecie normativa simile nel processo civile), è uno strumento adoperabile quando il provvedimento revocando sia in contrasto con un giudicato precedente e giammai con quello formatosi successivamente. Il dato normativo è tranchant. Tutto ciò trova conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale la revocazione ex art. 395, comma 5, c.p.c. sovrapponibile all'art. 202, comma 1, lettera g) del codice di giustizia contabile, quest'ultimo applicabile al giudizio in esame, è strumento utilizzabile quando il provvedimento revocando sia in contrasto con il giudicato precedente e non con quello successivo (Cassazione, Sezione III, ord. 23/4/2020, n. 8114). Ne consegue che il giudicato sopravvenuto è del tutto ininfluenza, ai fini della revocazione promossa nei confronti di una sentenza precedente passata in giudicato"* (così Corte conti, App. Sicilia, n. 11/2023; in termini analoghi, Sez. II App., n. 92/2024 e Sez. I App., n. 37/2021).

Tutto ciò *"...tenuto conto altresì delle ragioni che si innestano su un quadro ordinamentale e di sistema dal quale è stata espunta la pregiudizialità penale"* (così Corte conti, Sez. II App., n. 92/2024).

In definitiva, in virtù del combinato disposto dell'art. 652 c.p.p. e art. 202, primo comma, lett. g) c.g.c., *"...l'efficacia extrapenale del*

giudicato assolutorio può esclusivamente e inequivocabilmente farsi valere, alternativamente, a seconda dei casi: a) nel corso di un giudizio ancora pendente innanzi a questa Giustizia (e, quindi, non ancora definito, come invece nel caso che ne occupa), eventualmente anche mediante le ordinarie impugnazioni (appello); b) a processo già esaurito anche in questa sede, laddove tale giudicato assolutorio sia, però, antecedente e non successivo alla pronuncia definitiva del giudizio innanzi a questa Corte (tramite il gravame straordinario della revocazione, per l'appunto)" (così testualmente, Corte conti, Sez. I App., n. 1/2025).

Le conclusioni appena esposte non sono inficiate dal richiamo, per contro operato dai ricorrenti, al criterio temporale secondo cui, ove su una medesima questione si siano formati più giudicati contrastanti, dovrebbe essere data prevalenza all'ultimo formatosi. Tale principio, infatti, <<...investendo le sole pronunce di legittimità della Cassazione, si pone fuori dal perimetro applicativo delle disposizioni dell'art. 202, c. 1, lett. g), c.g.c. (del tutto sovrapponibile alle disposizioni dell'art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c.), che invece riguardano le sentenze di appello ovvero quelle rese in "unico grado". Di tanto dà conto la sentenza n. 29580/2011 della Cassazione, secondo cui il principio giusprocessuale della prevalenza del "giudicato successivo", equiparabile al criterio cronologico della risoluzione delle antinomie legislative della "lex posterior derogat priori", vale soltanto per le pronunce della Cassazione di "mera legittimità" e non anche per le sentenze

d'appello o in unico grado, le quali restano soggette alla regole proprie della revocazione; regole che prevedono la revocabilità della seconda pronuncia e non già della "precedente". In base al disposto dell'art. 202 c.g.c., infatti, una sentenza di appello può essere soggetta a revocazione quando il procedimento revocando sia in contrasto con il giudicato formatosi precedentemente e non con quello successivo. (...) Tutto ciò trova conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale la revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c., è "strumento utilizzabile quando il provvedimento revocando sia in contrasto col giudicato precedente e non con quello formatosi successivamente" (Cass., sez. III, ord. 23.4.2020, n. 8114). Ne consegue, quindi, che il giudicato sopravvenuto è ininfluenza, ai fini della revocazione promossa nei confronti di una sentenza precedente >> (così testualmente, Corte conti, Sez. II App., n. 210/2021; id., Sez. II App., n. 194/2021).

Resta allora confermata la necessità, ai fini dell'integrazione della fattispecie revocatoria qui in rilievo, di un giudicato precedente. Ciò senza considerare l'orientamento più rigoroso che esige la formazione di tale giudicato nell'ambito della stessa giurisdizione, ritenendo necessaria, affinché una sentenza possa considerarsi contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, che tra i due giudizi vi sia anche unicità di giurisdizione (in termini, Cass. SS.UU. n. 15203/2015, richiamata da Corte conti, Sez. II App., n. 92/2024 e n. 410/2023).

1.c) Ulteriore profilo di inammissibilità del presente motivo di

	ricorso è rappresentato dall'insussistenza della necessaria, piena	
	identità tra i due giudizi (quello contabile e quello penale).	
	A tal riguardo, giova osservare, in termini generali, che, in <i>"...in</i>	
	<i>tema di revocazione, perché una sentenza possa considerarsi</i>	
	<i>contraria ad un'altra precedente avente fra le parti autorità di cosa</i>	
	<i>giudicata, occorre che tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di</i>	
	<i>oggetto, tale che sussista un'ontologica e strutturale concordanza</i>	
	<i>tra gli estremi su cui debba esprimersi il secondo giudizio e gli</i>	
	<i>elementi distintivi della decisione emessa per prima, avendo questa</i>	
	<i>accertato lo stesso fatto o un fatto ad esso antitetico, e non anche</i>	
	<i>un fatto costituente un possibile antecedente logico, e risultando</i>	
	<i>l'apprezzamento del giudice della revocazione al riguardo sottratto</i>	
	<i>al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione immune da</i>	
	<i>vizi logici e giuridici"</i> (così, Cass., n. 33733/2022; id., Cass., n.	
	2852/2023; in termini analoghi, Corte conti, Sez. I App., n. 37/2021	
	e Sez. II App. n. 401/2023).	
	Nondimeno, nella fattispecie all'esame, come ben rimarcato dalla	
	Procura generale, non è rinvenibile l'identità, né oggettiva né	
	soggettiva, tra i due giudizi.	
	1.c.1.) E invero, in relazione al profilo oggettivo, la sentenza	
	revocanda n. 230/2021 ha preso in esame fatti (remunerazione di	
	prestazioni riabilitative) attinenti al periodo 2007/2010, così come	
	evincibile dalle pagg. 3 e 65 della stessa decisione.	
	Per contro, le decisioni penali n. 1394/2022 e n. 394/2024 si	
	riferiscono a fatti di remunerazione di prestazioni riabilitative	
	42	

	concernenti il differente periodo 2011/2012.	
	Sotto questo punto di vista, va sottolineato che:	
	-la sentenza n. 1394/2022 (confermata da quella n. 394/2024) ha	
	assolto la società Sol et Salus spa dall'illecito amministrativo ex	
	d.lgs n. 231/01, mentre le posizioni delle persone fisiche, poste al	
	vertice, amministrativo o sanitario, della società medesima (Vaccari	
	Matteo, Vasini Marco e Balli Pierpaolo), sono state stralciate e	
	giudicate separatamente, così come chiaramente attestato dalla	
	relativa epigrafe;	
	-il capo d'imputazione penale specificamente incentrato sulla	
	responsabilità amministrativa della società, oggetto della	
	richiamata assoluzione, è quello indicato con la lett. B), relativo, a	
	sua volta, ai "... <i>Fatti commessi in Rimini nel periodo dal 01/01/2011</i>	
	<i>al 31/12/2012</i> ";	
	-per contro, i fatti attinenti alle annualità 2007/2010 sono stati	
	oggetto, in sede penale, di declaratoria di prescrizione nei confronti	
	di tutti gli odierni ricorrenti, ivi compresi la società (vedasi il	
	richiamo alla sentenza di prescrizione n. 362/2018, operato a pag.	
	23 della sentenza revocanda e la stessa annotazione riportata nel	
	capo A) dell'imputazione penale), non potendo allora i medesimi	
	fatti essere oggetto della ben successiva decisione di "merito", di	
	cui alla sentenza n. 1394/2022.	
	Ai fatti concernenti le annualità 2011/2012 si riferisce, per quanto	
	concerne l'ambito giuscontabile, la sentenza n. 2/2020 della	
	Sezione III d'appello di questa Corte, la quale <<... <i>ha ad oggetto</i>	
	43	

un diverso periodo della vicenda in esame (anni 2011-2012), in relazione al quale il corredo documentale, posto a sostegno della domanda risarcitoria, è stato considerato "insufficiente a suffragare le argomentazioni di cui alla sentenza impugnata in punto di sussistenza del danno". La (parziale) diversità della causa petendi impedisce la sovrapposizione tra le due controversie, e l'asimmetria tra i rispettivi assetti probatori rende del tutto inconferente ogni rinvio al contenuto assolutorio della detta pronuncia>> (così pag. 65 della sentenza n. 230/2021).

Resta, dunque, confermato che i fatti considerati dalla sentenza revocanda e quelli oggetto della decisione penale, invocata in questa sede ai fini revocatori, sono differenti, siccome attinenti a periodi temporali distinti.

Le conclusioni appena esposte non sono inficiate dal richiamo, per contro operato dai ricorrenti, alla necessità di guardare, ai fini della verifica della "medesimezza" del fatto, alla dimensione squisitamente naturalistica della fattispecie concreta.

L'epoca di commissione del fatto rappresenta, infatti, con ogni evidenza, elemento che intimamente connota e contraddistingue il fatto medesimo, considerato nella sua storicità e dimensione naturalistica.

Sotto questo punto di vista, la stessa Cassazione, sia pure con riferimento alla problematica della preclusione connessa al principio del *ne bis in idem* in ambito propriamente penale, ha sottolineato che l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza

	storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare	
	in tutti i suoi elementi costitutivi sulla base della triade condotta-	
	nesso causale-evento, “...e con riguardo alle circostanze di tempo,	
	di luogo e di persona” (così, Cass., n. 30034/2021, richiamante,	
	secondo quanto evidenziato anche dalla successiva Cass., n.	
	1363/2022 i principi espressi dalla sentenza della Corte	
	costituzionale n. 200/2016, evocata dai ricorrenti).	
	Del resto, come anticipato, con particolare riferimento alla	
	fattispecie concreta qui scrutinata, la diversità del periodo	
	temporale di riferimento è stata già valorizzata dalla sentenza	
	revocanda per escludere la sovrapponibilità della controversia	
	avente a oggetto i fatti del periodo 2011/2012 con quella	
	concernente i fatti del precedente e più ampio arco temporale	
	2007/2010.	
	Ciò con argomentazioni che sono state condivise anche dalla	
	sentenza di questa Sezione n. 508/2022, prevedente la declaratoria	
	d’inammissibilità della prima revocazione proposta dagli odierni	
	ricorrenti.	
	1.c.2) Quanto al profilo soggettivo, l’art. 652 c.p.p., invocato dai	
	ricorrenti per fondare la propria iniziativa revocatoria, statuisce che:	
	<i>“La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in</i>	
	<i>seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto</i>	
	<i>all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha</i>	
	<i>commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un</i>	
	<i>dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o</i>	
	45	

	<i>amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno</i>	
	<i>promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, <u>sempre che</u></i>	
	<i><u>il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di</u></i>	
	<i><u>costituirsi parte civile</u>, salvo che il danneggiato dal reato abbia</i>	
	<i>esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2"</i>	
	(così, il comma 1).	
	Tale disposizione riveste carattere eccezionale, in quanto comporta	
	una deroga al principio di autonomia e separatezza dei giudizi	
	(quello penale da un lato e quello civile o amministrativo per danno	
	dall'altro, rispondenti a differenti finalità), risultandone allora	
	preclusa l'estensione oltre i casi espressamente previsti (in termini,	
	tra le altre, Corte conti, App. Sicilia, n. 11/2023; id., Cass., Sez.	
	Unite, n. 1768/2011).	
	Essa, in particolare, non può operare nell'ipotesi in cui al soggetto	
	danneggiato sia preclusa la possibilità di partecipare al giudizio	
	penale, costituendosi parte civile.	
	Orbene, nel caso di specie, il giudicato penale recato dalla sentenza	
	n. 394/2024, oltre a essere successivo alla sentenza revocanda e a	
	referirsi a un differente periodo temporale (profili già per sé, anche	
	singolarmente, determinanti l'inammissibilità del motivo qui in	
	rilievo), risulta formato all'esito di un giudizio che, a seguito dello	
	stralcio delle posizioni delle persone fisiche già titolari di incarichi	
	apicali all'interno della società, ha disposto l'assoluzione della (sola)	
	società Sol et Salus spa rispetto all'illecito amministrativo ex d.lgs	
	n. 231/01, senza consentire la partecipazione, quale "parte civile",	
	46	

	dell'Amministrazione danneggiata.	
	E invero, nell'epigrafe della sentenza d'appello n. 394/2024, così	
	come nel riquadro relativo alle conclusioni delle parti e nella stessa	
	motivazione, non risulta presente alcuna indicazione circa la	
	costituzione delle parti civili ovvero in ordine alle richieste	
	conclusive rassegnate dalle stesse.	
	Allo stesso modo, il dispositivo della sentenza di primo grado n.	
	1394/2022 non reca alcuna statuizione (nemmeno di rigetto) in	
	ordine a eventuali richieste delle parti civili.	
	Infine, nessuna decisione, in punto di regolamentazione delle spese	
	relative alla costituzione di parte civile, è presente nelle due	
	sentenze.	
	Tutto ciò risulta in piena conformità alla peculiare natura del giudizio	
	all'uopo celebrato, risultando del tutto prevalente, oltreché risalente	
	nel tempo, l'orientamento giurisprudenziale, richiamato anche dalla	
	Procura generale, per cui <u>"..nel processo instaurato per</u>	
	<u>l'accertamento della responsabilità da reato dell'ente, non è</u>	
	<u>ammissibile la costituzione di parte civile, atteso che l'istituto non è</u>	
	<u>previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001 e l'omissione non rappresenta</u>	
	<u>una lacuna normativa, ma corrisponde ad una consapevole scelta</u>	
	<u>del legislatore (...)</u>	
	Ad avviso del Collegio, deve (...) ribadirsi che la disciplina vigente	
	non consente la costituzione di parte civile nei confronti dell'ente	
	chiamato a rispondere di un illecito a mente del decreto n. 231.	
	3.1. Milita in tal senso, in primo luogo, lo speciale ordito normativo	
	47	

	<i>appena richiamato, che regola il processo nei confronti degli enti;</i>	
	<i>ma è, altresì, di centrale rilievo - ed anzi, come condivisibilmente</i>	
	<i>evidenziato, ha un rilievo decisivo (cfr. Sez. 6, n. 2251/2010 - dep.</i>	
	<i>2011, cit.) - il modello di responsabilità degli enti da esso</i>	
	<i>contemplata..." (così Cass. n. 21868/2024, richiamante, tra le altre,</i>	
	<i>Cass., n. 2251/2010, n. 3786/2014 e n. 30175/2023).</i>	
	Deve allora ritenersi che gli atti di costituzione di parte civile della	
	Regione Emilia Romagna e dell'AUSL Romagna, datati 22 febbraio	
	2018 (presenti nel fascicolo di causa e richiamati dai ricorrenti) si	
	referiscano a un momento antecedente allo stralcio delle posizioni	
	dei vertici, persone fisiche, della società, (stralcio) che non ha reso	
	possibile, per quanto sopra visto, la presenza/permanenza delle	
	parti civili nel giudizio celebrato a carico della società per	
	responsabilità amministrativa da reato, precludendo, per questa	
	via, l'operatività dell'art. 652 c.p.p.	
	Resta allora confermata anche l'assenza del profilo dell'identità	
	soggettiva.	
	In conclusione, per tutto quanto visto, il presente ricorso risulta	
	inammissibile, in relazione al motivo n. 1 di gravame.	
	La statuita inammissibilità comporta il rigetto anche della richiesta	
	di dichiarare l'improcedibilità dell'azione erariale, per intervenuta	
	prescrizione, in quanto, a tacer d'altro, il relativo accoglimento	
	presupporrebbe (quanto meno) la possibilità, da escludersi per le	
	ragioni già viste, di dar rilievo al giudicato recato dalla sopravvenuta	
	sentenza n. 394/2024, con conseguente passaggio alla fase	
	48	

	contrasto tra giudicati) sarebbe gravemente frustrato laddove non	
	contemplasse l'incidenza sulla revocanda sentenza anche di una	
	sentenza successiva, permanendo identità oggettiva e soggettiva	
	della res giudicanda;	
	-la natura sostanzialmente risarcitoria della responsabilità erariale	
	non consentirebbe di mantenere viva l'ingiusta sottrazione	
	patrimoniale a danno dei ricorrenti e a beneficio di Regione e ASL,	
	le quali non avrebbero subito alcun danno, in forza di quanto	
	stabilito dal giudice penale;	
	-alla luce dello scopo perseguito, risulterebbe privo di valida ragione	
	giustificativa il trattamento differenziato, vanificandosi nel	
	contempo il buon andamento dei pubblici uffici (in specie giudiziari)	
	e l'obbligo imposto all'amministrazione di assicurare ai consociati	
	un "giusto processo";	
	-infine, la norma risulterebbe ingiustamente incompleta, nella	
	misura in cui mancherebbe un coordinamento con la disposizione	
	processual-penalistica di cui all'art. 652, comma 1, c.p.p., in tema	
	di proiezione extra-penale del giudicato penale assolutorio, in	
	violazione del diritto fondamentale dei ricorrenti a una tutela	
	giurisdizionale effettiva, contemplato tanto dagli artt. 24 e 111	
	Cost., quanto, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.,	
	dall'art. 47 CDFUE e dagli artt. 6 e 13 CEDU.	
	Nondimeno, il Collegio ritiene di disattendere la richiesta di	
	sollevare la già menzionata questione di costituzionalità, per	
	assenza, innanzitutto, del requisito della "rilevanza" della stessa, ai	
	50	

	fini della definizione del presente giudizio.	
	E invero, anche se fosse possibile, in ipotesi, dar rilievo al giudicato	
	"successivo", comunque l'art. 652 c.p.p. non potrebbe trovare	
	spazio nel caso all'esame, atteso il difetto, per quanto già visto, dei	
	presupposti a tal fine richiesti (nello specifico, l'identità, oggettiva	
	e soggettiva, tra i due giudizi).	
	In ogni caso, poi, la medesima questione non supera il vaglio della	
	<i>"non manifesta infondatezza"</i> .	
	Sotto questo punto di vista, l'esclusione della rilevanza del giudicato	
	penale "successivo" nell'ambito di giudizi civili e/o amministrativi di	
	danno già conclusi attiene, con ogni evidenza, ai limiti e alle	
	condizioni di operatività del medesimo giudicato, che sono affidati	
	alla valutazione discrezionale del legislatore ordinario, al quale non	
	rimane certamente estranea l'esigenza, costituzionalizzata dall'art.	
	111 Cost., comma 2, di evitare che l'attività di giudizio si protragga	
	all'infinito, con grave vulnus alla certezza delle situazioni giuridiche.	
	La predetta esclusione trova, in particolare, razionale giustificazione	
	nella circostanza, già rimarcata in giurisprudenza (tra le altre, Corte	
	conti, Sez. I App., n. 1/2025), per cui, in materia civile e	
	amministrativa e a differenza di quanto avviene in quella penale,	
	risultano sicuramente preminenti le esigenze di certezza del diritto	
	e di stabilità nell'assetto dei rapporti giuridici, cui si ricollega	
	l'intangibilità del giudicato, funzionale all'attuazione dei valori di	
	rango costituzionale del giusto processo e della ragionevole durata	
	(Corte conti, Sez. II App., n. 508/2022) e dotato di valore	
	51	

costituzionale "intrinseco" (Corte cost. n. 210/2013).

E invero, il nostro ordinamento processuale conosce della rivedibilità di giudizi già conclusi, in considerazione di un sopravvenuto giudicato inconciliabile, solo in campo penale (art. 630, primo comma, lett. a), c.p.p., sulla c.d. revisione del processo) e ciò in ragione della preminente finalità di tutela della libertà personale del soggetto condannato, mentre l'esigenza di certezza del diritto fonda il restrittivo regime dell'istituto della revocazione nei giudizi civili, amministrativi e contabili, ove vengono in rilievo diritti di rango inferiore (in termini, la testé richiamata Corte conti, Sez. I App., n. 1/2025).

Più in generale, le differenze (strutturali, funzionali e d'interessi in gioco), chiaramente sussistenti tra il processo penale e i giudizi civili, amministrativi e contabili per danno, fanno emergere la non pertinenza del richiamo operato dai ricorrenti alla questione, definita analoga, già decisa dalla sentenza n. 113/2011, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 630 c.p.p., nella parte in cui non prevede la revisione del giudicato penale in caso di sopravvenuto contrasto con una sentenza della Corte EDU.

Del resto, sotto il profilo dell'effettività della tutela giudiziaria, anche la giurisprudenza europea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni giudiziarie, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici (in termini, Cass., n.

	8630/2019 e 8984/2018).	
	La menzionata stabilità, essendo diretta a garantire la certezza del	
	diritto, risponde a un preciso interesse pubblico.	
	Significativamente, il legislatore nazionale, cui compete ampia	
	discrezionalità nella ponderazione degli interessi in gioco, in	
	funzione dell'individuazione delle ipotesi revocatorie che	
	consentano la riapertura del processo non penale, con il	
	superamento del giudicato (Corte cost. nn. 123/2017 e n. 93/2018,	
	in materia di revocazione di decisioni civili o amministrative per	
	contrasto con una sentenza CEDU sopravvenuta), ha di recente	
	fatto un uso, alquanto limitato, di tale discrezionalità.	
	Ci si riferisce, in particolare, agli artt. 362, ult.comma, e 391-quater	
	c.p.c. (quest'ultimo rubricato " <i>Revocazione per contrarietà alla</i>	
	<i>Convenzione europea dei diritti dell'uomo</i> "), introdotti dal d.lgs n.	
	149/2022 - cd riforma "Cartabia".	
	Il predetto art. 391-quater, infatti, ha previsto sì la revocazione	
	delle decisioni dei giudici ordinari passate in giudicato, il cui	
	contenuto sia stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti	
	dell'uomo contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti	
	dell'Uomo e delle Libertà fondamentali ovvero a uno dei suoi	
	Protocolli, ma ha altresì fissato limiti alquanto circoscritti	
	all'operatività dell'impugnazione (pregiudizio, per effetto della	
	violazione accertata dalla Corte europea, a carico di un diritto di	
	stato della persona; inidoneità dell'equa indennità eventualmente	
	accordata dalla Corte europea a compensare le conseguenze della	
	53	

violazione), limitandola, dunque, a ipotesi del tutto marginali.

La configurazione in termini così angusti della nuova ipotesi revocatoria (comunque non applicabile alle sentenze dei giudici speciali), fa risaltare e conferma, con ogni evidenza, il particolare rilievo riservato dal legislatore alla finalità di salvaguardia dell'esigenza di certezza data dal giudicato (in termini, Corte conti, Sez. II App. n. 92/2024).

Va allora ribadito il rigetto della prospettata questione di costituzionalità.

2. Il Collegio è ora chiamato allo scrutinio del **motivo di gravame**

n. 2, incentrato sulla dedotta falsità della prova, accertata dopo la sentenza erariale, in ordine all'elemento soggettivo doloso ascritto ai ricorrenti (art. 202, comma 1, lett. c), c.g.c.).

Sul punto, i ricorrenti hanno rimarcato che, in base alla sentenza n. 230/2021, la prova della condotta dolosa degli incolpati sarebbe consistita nella fatturazione delle prestazioni contestate, previo utilizzo del codice 56, che avrebbe causato l'illecita riscossione di una tariffa superiore a quella del codice 60, quale giusto compenso per le prestazioni effettuate.

La condotta dolosa, alla base della statuita responsabilità, sarebbe, dunque, dovuta alle *“modalità truffaldine”* tenute dai ricorrenti e consistenti nell’indicare false informazioni sul codice 56 anziché sul codice 60, al fine di percepire dolosamente le maggiori somme per prestazioni che, al più, *“sarebbero state riconducibili alle terapie estensive”*.

	Per contro, il giudicato penale sarebbe pervenuto, sulla base di una	
	lunga e approfondita istruttoria, a conclusioni radicalmente	
	opposte, tali da legittimare, secondo le articolate argomentazioni	
	svolte nell'atto di gravame (e riportate nella parte in fatto della	
	presente decisione), la richiesta revocazione.	
	Nondimeno, il presente motivo risulta inammissibile.	
	Sul punto, giova osservare che, in base all'art. 202, comma 1,	
	c.g.c., <i>"Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado</i>	
	<i>possono essere impugnate per revocazione quando:</i>	
	<i>(.....)</i>	
	<i>c) si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate</i>	
	<i>false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava</i>	
	<i>essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza".</i>	
	Per consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione (formatasi	
	in relazione all'omologo art. 395 n. 2, c.p.c.), <i>"...la prova falsa che,</i>	
	<i>ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 2), consente la proponibilità</i>	
	<i>dell'impugnazione per revocazione, è quella che sia stata dichiarata</i>	
	<i>tale con sentenza passata in giudicato, ovvero la cui falsità sia stata</i>	
	<i>ammessa dalla parte a vantaggio della quale essa è stata utilizzata</i>	
	<i>dal giudice."</i> (così testualmente, Cass., n. 2241/2023).	
	Occorre, dunque, che la falsità della prova sia stata (o riconosciuta	
	o) dichiarata con una sentenza, civile o penale, passata in giudicato	
	anteriamente alla proposizione dell'istanza di revocazione (in	
	termini, Cass., n. 18201/2022).	
	E infatti, <i>"...la ricordata necessità che la falsità della prova sia stata</i>	

E invero "la dichiarazione di falsità contenuta in una sentenza penale, per poter operare come causa di revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 2), presuppone che il relativo accertamento possa svolgere efficacia nei confronti delle parti del giudizio civile (...) parrebbe controintuitivo, se non antinomico, da un lato, esigere che la falsità della prova da far valere con detto mezzo debba essere coperta da un giudicato formale (come costantemente affermato da questa Corte) e, dall'altro, consentire che quel giudicato possa credersi integrato sul piano soggettivo senza che una o più parti del giudizio civile in cui è stata resa la sentenza in ipotesi revocanda abbiano partecipato all'altro giudizio o almeno abbiano potuto farlo" (in termini, Cass. n. 2241/2023).

Orbene, nella fattispecie all'esame, non è rinvenibile alcun riconoscimento della falsità della prova a opera della parte a vantaggio della quale essa è stata utilizzata né alcuna espressa declaratoria di falsità della stessa, resa con sentenza irrevocabile dal giudice civile (investito in via diretta della questione) o dal giudice penale ex art. 537 c.p.p.

A tale ultimo riguardo, va rimarcato che l'invocata sentenza n. 394/2024 della Corte d'appello penale di Bologna (al pari di quella di primo grado del Tribunale di Rimini) reca, al più, una differente valutazione del quadro probatorio già utilizzato da quello contabile per fondare la propria decisione di condanna, ipotesi, questa, del tutto estranea a quella prevista dall'art. 202, comma 1, lett. c), c.g.c.

	Ciò in disparte il fatto che, a ben vedere, la sentenza del Tribunale	
	di Rimini (confermata da quella d'appello) ha comunque ritenuto	
	accertata <i>"l'illegittimità dei ricoveri effettuati presso l'ospedale</i>	
	<i>privato e dunque l'illegittimità del profitto conseguito attraverso i</i>	
	<i>rimborsi erogati dal servizio sanitario nazionale"</i> , salvo poi	
	sostenere <i>"...non accertata la presenza di artifici e raggiri tali da</i>	
	<i>indurre in errore l'amministrazione, che ben avrebbe potuto</i>	
	<i>contestare la richiesta di rimborso non ritenendo adeguato il regime</i>	
	<i>riabilitativo estensivo scelto dalla struttura privata accreditata. Non</i>	
	<i>vi sarebbe quindi stata alterazione della realtà, né inganno, poiché</i>	
	<i>le informazioni fornite all'ASL e alla Regione erano sostanzialmente</i>	
	<i>e formalmente corrette"</i> (così pag. 1 della motivazione della	
	sentenza n. 394/2024 della Corte d'appello di Bologna).	
	In ogni caso, anche nell'ipotesi in cui la sentenza n. 394/2024	
	avesse operato un accertamento sulla falsità del quadro probatorio	
	in questione, il medesimo accertamento non avrebbe potuto	
	rilevare in questa sede, poiché (in ipotesi) intervenuto all'interno di	
	un giudizio finalizzato, a seguito dello "stralcio" delle posizioni dei	
	vertici della soc. Sol et Salus spa, unicamente all'accertamento della	
	responsabilità ex d.lgs n. 231/01 dell'Ente.	
	Il predetto giudizio, dunque, non ha consentito (né poteva	
	consentire, per quanto già detto) la partecipazione, quale parte	
	civile, dell'Amministrazione danneggiata e non ha direttamente	
	interessato le persone fisiche, giudicate separatamente, già titolari	
	di incarichi apicali all'interno della società.	

Resta allora confermata l'inammissibilità anche del presente motivo di doglianza.

3. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per revocazione proposto dalla **Soc. Sol et Salus spa** (in persona del Presidente e rappresentante legale pro-tempore, dott. Matteo Vaccari), dai sigg.ri **VASINI Mariafrancesca, VASINI Andrea e VASINI Giuliano** (tutti e tre in qualità di eredi del dott. VASINI Marco), nonché dai sigg.ri **BALLI Pier Paolo e VACCARI Matteo** (quest'ultimo in proprio).

A sensi dell'art. 31, comma 1, c.g.c., le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono ripartite in parti eguali tra i ricorrenti.

Avuto riguardo alle ragioni fondanti la dichiarazione di inammissibilità di entrambi i motivi di ricorso, i ricorrenti sono, altresì, condannati, ai sensi dell'art. 31, comma 4, c.g.c., al pagamento, in solido tra di loro e in favore dello Stato, della somma equitativamente determinata in **euro 5.000,00**.

P.Q.M.

-la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando:

-**DICHIARA l'inammissibilità** del ricorso per revocazione, proposto dalla **Soc. Sol et Salus spa** (in persona del Presidente e rappresentante legale pro-tempore, dott. Matteo Vaccari), dai sigg.ri **VASINI Mariafrancesca, VASINI Andrea e VASINI**

Giuliano (tutti e tre in qualità di eredi del dott. VASINI Marco),

nonché dai sigg.ri **BALLI Pier Paolo e VACCARI Matteo**

(quest'ultimo in proprio);

-CONDANNA i ricorrenti, ai sensi dell'art.31, comma 1, c.g.c., al

pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 368,00

(TRECENTOESSANTOTTO/00) da ripartirsi in parti eguali tra di

loro;

CONDANNA i ricorrenti, ai sensi dell'art. 31, comma 4, c.g.c., al

pagamento, in solido tra di loro e in favore dello Stato, della somma

equitativamente determinata in **euro 5.000,00**.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025.

IL Consigliere ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(dott. Nicola RUGGIERO)

(dott.ssa Rita LORETO)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 09 APRILE 2025

P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto
Lucia Bianco